



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 16283 del 2014, proposto da:

Radiotelevisioni Europee Associate (Rea), D1 Television Srl, D2 Channel Srl, Televisione Siracusana Color Srl, Tele Sol Regina Srl, Tele Basilicata Matera Srl, Beta Spa, Consortile a r.l. Media Tv Network, Soc Cooperativa Tele Radio Monte Kronio, Video Tolentino Srl, Agrigento Tv Digimedia Srl, Gruppo Air Srl, Tele 2000 Srl, Mitteleuropa Srl con Socio Unico, Radio Tele Diogene Srl, Canale 6 Tvm Srl, Tele Radio Studio 5 Regione Puglia Srl, Tv Ofanto, Essepi Srl, Tlt Molise Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Parenti, con domicilio eletto presso Luigi Parenti in Roma, viale delle Milizie, 114;

contro

Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso la Regione Puglia delegazione romana della in Roma, via Barberini, n.36;
Regione Sicilia, Regione Abruzzo, Regione Marche, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia;

nei confronti di

Radiotelevisione Italiana Spa, Rti Spa Gruppo Mediaset, Telecom Italia Media Spa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera dell'AGCom n. 480714 (Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'art. 6, comma 8 della Legge 21 febbraio 2014 n.9) pubblicata il 9 ottobre u.s. con cui l'Autorità Garante per le Comunicazioni, ha escluso dalla pianificazione, in determinate aree del territorio, le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali nei confronti delle frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, che stabilisce che " Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259."-di ogni altro atto presupposto, connesso e, comunque. consequenziale, anche interno e ancora sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in data 12 novembre 2015;

Considerato che non sembrano poter essere individuate sopravvenienze tali da determinare un diverso orientamento rispetto al precedente provvedimento di diniego di misure cautelare adottate da questo Tribunale con ordinanza collegiale;

Ravvisata, infatti, l'assenza di puntuali allegazioni circa specifiche situazioni di criticità, suscettibili di incidere sulle libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica costituzionalmente tutelate, in relazione alla doverosa dismissione di situazioni interferenziali in attuazione di trattati internazionali e di norme e leggi nazionali;

Ritenuta, tuttavia, meritevole di tutela la dedotta preoccupazione circa la irrevocabilità dei contenuti delle domande relative alla dismissione delle frequenze interferenti, da presentare entro il termine del 1° dicembre p.v. per l'eventualità di un accoglimento di merito del ricorso;

Valutata, pertanto, la possibilità alla stregua del necessario temperamento degli interessi configgenti, di accogliere l'istanza di decreto cautelare con escluso riferimento al profilo da ultimo indicato;

P.Q.M.

Accoglie in parte la domanda cautelare monocratica depositata in data 12 novembre 2015 e, per l'effetto, sospende l'efficacia dell'art. 3, comma 4, del decreto direttoriale prot. n. 679 del 30/10/2015 per la parte in cui non ammette "domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione", senza fare salvi gli esiti dei contenziosi in atto.

Fissa, sin da ora, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la Camera di Consiglio del 2 dicembre 2015.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 novembre 2015.

**Il Consigliere delegato
Raffaello Sestini**

DEPOSITATO IN SEGRETARIA

Il 13/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)